

**Oggetto: Richiesta di rateizzazione di sanzione amm.va pecuniaria di importo superiore a 200 euro
Art. 202 bis del C.d.S.**

Sommario processo verbale n° _____ del _____ Prot. _____

Il sottoscritto
nato a
il
e residente a
in via/piazza n°
C.F. tel. n° email:

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 6 del D.P.R 28/12/00, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

a) di trovarsi temporaneamente in disagiate condizioni economiche in quanto (spiegare in modo dettagliato i motivi della richiesta):

.....
.....
.....

b) di essere l'unico titolare di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16
oppure, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,

di essere convivente con il coniuge o con altri familiari sotto indicati :

Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ C.F. _____

Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ C.F. _____

Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ C.F. _____

Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ C.F. _____

con un reddito costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso il sottoscritto, di euro _____ .

c) rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis.

e chiede quindi la rateazione della sanzione amministrativa pecuniaria all'oggetto, allegando:

1) copia del verbale di contestazione;

2) ultima dichiarazione dei redditi e se convivente, anche di ogni componente della famiglia;

Ai sensi del D.L.gs 196/2003 autorizzo l'Unione della Valconca Valconca al trattamento dei dati personali in questo documento contenuti.

Sono consapevole delle condizioni con cui tale beneficio viene concesso, in particolare per quanto riguarda i termini di pagamento delle rate e che l'inoltro tardivo della istanza (oltre 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale) o la sua compilazione incompleta o mancante dei dati essenziali per il suo accoglimento ne determina la decadenza.

li

IL RICHIEDENTE

NOTA PER IL RICHIEDENTE: si prega di compilare il presente stampato in ogni sua parte, indicando anche il numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata.

La domanda di rateazione deve essere richiesta esclusivamente da parte del trasgressore o del soggetto obbligato in solido con il trasgressore e presentata presso l'ufficio protocollo di uno dei comuni dell'Unione della Valconca oppure inviata mediante posta raccomandata o ordinaria. In tal ultimo caso farà fede la data di ricevimento

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale.

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6 art.202 Bis del C.d.S.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 del C.d.S.

=====
Privacy: informativa ex Decreto Legislativo 30/6/03, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)

La informiamo che il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello sarà effettuato secondo i principi del D.L.gs 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 del predetto D.L.gs la informiamo che:

- a) il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato solamente in relazione all'evasione della pratica per cui la S.V. li ha forniti;
 - b) i dati saranno trattati utilizzando supporti sia cartacei che informatici;
 - c) i dati potranno essere comunicati a terzi solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o Regolamentari;
 - d) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per l'espletamento della pratica cui è attinente; qualora non effettuato la pratica medesima non potrà essere evasa;
 - e) titolare del trattamento dei suoi dati è la Polizia Locale dell'Unione della Valconca; responsabile del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Servizio Polizia Municipale Dott. Luca Tamburini, cui la S.V. potrà rivolgersi in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7, 8 e 9 del D.L.gs 196/03.
- =====

- Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). - 1.** I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
- 2.** Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- 3.** La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208 è presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
- 4.** Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
- 5.** L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
- 6.** La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
- 7.** In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
- 8.** In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
- 9.** Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
- 10.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1o dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo